Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 17 dicembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 320 DEL 17 DICEMBRE 1968:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977 (dalla serie 1ª/1977 alla serie 54ª/1977), emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968, ai quali sono stati assegnati premi nella PRIMA estrazione eseguita il 30 novembre 1968.

(10768)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica con decreti in data 12 dicembre 1968 ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate in data 19 novembre 1968 dal Gabinetto presieduto dall'on. avv. prof. Giovanni Leone ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Con altro decreto del 12 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica, avendo l'on. dott. prof. Mariano Rumor, Deputato al Parlamento, accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 26 novembre 1968, ha nominato l'on. Rumor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto, nella stessa data del 12 dicembre 1968, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato:

l'on. dott. prof. Francesco De Martino, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

l'on. dott. prof. Paolo Emilio Taviani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

l'on. avv. prof. Giacinto Bosco, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Carlo Russo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. dott. Crescenzo Mazza, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Eugenio Gatto, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. avv. Salvatore Lauricella, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato senza portafoglio;

l'on. Pietro Nenni, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

l'on. avv. prof. Franco Restivo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

l'on. avv. Silvio Gava, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia;

l'on. avv. prof. Luigi Preti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

l'on. avv. Oronzo Reale, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le finanze;

l'on. dott. Emilio Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

l'on. dott. prof. Luigi Gui, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la difesa;

l'on. dott. Fiorentino Sullo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

l'on. avv. Giacomo Mancini, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

l'on. dott. Athos Valsecchi, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

l'on. dott. Luigi Mariotti, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile;

l'on. dott. Mario Ferrari Aggradi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

l'on. dott. Mario Tanassi, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

l'on. dott. Giacomo Brodolini, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

l'on. dott. Vittorino Colombo, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il commercio con l'estero;

l'on. dott. Giuseppe Lupis, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

l'on. dott. Arnaldo Forlani, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per le partecipazioni statali;

l'on. ing. Camillo Ripamonti, Senatore della Repubblica, Ministro Segretario di Stato per la sanità;

l'on. avv. Lorenzo Natali, Deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.

Con decreto, poi, in data 14 dicembre 1968, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio stesso, l'on. dott. Antonio Bisaglia, Deputato al Parlamento e con altro decreto nella stessa data del 14 dicembre 1968, ha nominato Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli avv. Francesco Albertini, Senatore della Repubblica, Cesare Bensi, Deputato al Parlamento, dott. prof. Antonio Bonadies, Senatore della Repubblica e avv. Giuseppe Di Vagno, Deputato al Parlamento;

gli Affari Esteri, gli onorevoli Franco Malfatti, Deputato al Parlamento, dott. prof. Mario Pedini, Deputato al Parlamento e dott. Mario Zagari, Deputato al Parlamento;

l'Interno, gli onorevoli dott. Luigi Ciriaco De Mita, Deputato al Parlamento, avv. Remo Gaspari, Deputato al Parlamento, ing. prof. Pier Luigi Romita, Deputato al Parlamento e rag. Angelo Salizzoni, Deputato al Parlamento;

la Grazia e la Giustizia, gli onorevoli avv. Leonetto Amadei, Deputato al Parlamento e dott. prof. Renato Dell'Andro, Deputato al Parlamento;

il Bilancio e la Programmazione Economica, l'onorevole dott. Giuseppe Caron, Senatore della Repubblica;

le Finanze, gli onorevoli dott. prof. Giovanni Elkan, Deputato al Parlamento, dott. prof. Annibale Fada, Senatore della Repubblica e Anselmo Martoni, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, gli onorevoli ing. Guido Ceccherini, Deputato al Parlamento, avv. Bonaventura Picardi, Senatore della Repubblica, dott. Adolfo Sarti, Deputato al Parlamento e Giuseppe Sinesio, Deputato al Parlamento;

la Difesa, gli onorevoli avv. prof. Francesco Cossiga, Deputato al Parlamento, avv. Francesco Ferrari, Senatore della Repubblica e avv. Mario Marino Guadalupi, Deputato al Parlamento;

la Pubblica Istruzione, gli onorevoli dott. prof. Oddo Biasini, Deputato al Parlamento, dott. Carlo Buzzi, Deputato al Parlamento, Michele Pellicani, Deputato al Parlamento e dott. Elio Rosati, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, gli onorevoli dott. Lucio Mariani Brandi, Deputato al Parlamento e avv. Barbaro Lo Giudice, Senatore della Repubblica;

l'Agricoltura e le Foreste, gli onorevoli avv. Dario Antoniozzi, Deputato al Parlamento, dott. prof. Arnaldo Colleselli, Deputato al Parlamento e avv. Nello Mariani, Deputato al Parlamento;

i Trasporti e l'Aviazione Civile, gli onorevoli avv. Remo Sammartino, Senatore della Repubblica, ing. professor Emanuele Terrana, Deputato al Parlamento e dott. Aldo Venturini, Deputato al Parlamento;

le Poste e le Telecomunicazioni, gli onorevoli dottor Luigi Angrisani, Deputato al Parlamento, dott. Bernardo D'Arezzo, Deputato al Parlamento e dott. Calogero Volpe, Deputato al Parlamento;

l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, gli onorevoli dott. Vito Lattanzio, Deputato al Parlamento, dottor prof. Emanuela Savio, Deputato al Parlamento e avvocato Dante Schietroma, Senatore della Repubblica;

il Lavoro e la Previdenza Sociale, gli onorevoli dottor prof. Vincenzo Bellisario, Senatore della Repubblica, Franco Tedeschi, Senatore della Repubblica e Mario Toros, Deputato al Parlamento;

il Commercio con l'Estero, gli onorevoli dott. professor Venerio Cattani, Deputato al Parlamento e dottor prof. Dante Graziosi, Deputato al Parlamento;

la Marina Mercantile, gli onorevoli Cesare Angelini, Senatore della Repubblica e avv. Giuseppe Macchiavelli, Deputato al Parlamento;

le Partecipazioni Statali, gli onorevoli avv. Riccardo Misasi, Deputato al Parlamento e dott. Francesco Principe, Deputato al Parlamento;

la Sanità, gli onorevoli Gianni Usvardi, Deputato al Parlamento e dott. Giovanni Zonca, Senatore della Repubblica;

il Turismo e lo Spettacolo, gli onorevoli Pietro Caleffi, Senatore della Repubblica e avv. Vincenzo Scarlato, Deputato al Parlamento.

(12029)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 1968.

Costituzione del comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visto l'art. 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che attribuisce al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i compiti già affidati al comitato interministeriale per la ricostruzione (CIR);

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1960, 23 maggio 1960, 13 luglio 1961, 4 marzo 1963, 21 ottobre 1963, 21 marzo 1964, 12 ottobre 1964 e 7 giugno 1966, relativi alla nomina del presidente e dei membri del comitato dei sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Colombo on. dott. Emilio, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per il bilancio e la programmazione economica, vice presidente del CIPE.

Membri:

Turnaturi on. dott. Francesco, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Barbi on. dott. Paolo, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Antoniozzi on. avv. Dario, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Giglia on. avv. Luigi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

Elkan on. prof. Giovanni, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;

Graziosi on. prof. Dante, Sottosegretario di Stato per il commercio estero;

Picardi sen. avv. Bonaventura, Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Radi on. dott. Luciano, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;

Caron on. sen. avv. Giuseppe, Sottosegretario di Stato al bilancio, segretario del C.I.P.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica
LEONE

(11640)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1968.

Nomina del presidente della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Ancona.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 44, foglio n. 180, relativo alla costituzione delle commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1967-68;

Visto il provvedimento n. 1215306/98/24/15 in data 24 febbraio 1968, relativo al trasferimento dell'ispettore generale, Pesce dott. Santino Mario, dalla direzione del circolo delle costruzioni T.T. di Ancona a quella del circolo delle costruzioni T.T. di Messina;

Considerato che, in dipendenza di tale trasferimento, la presidenza della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Ancona è rimasta vacante;

Visto il provvedimento n. 392306/11/16 in data 11 febbraio 1968 relativo al trasferimento del direttore di divisione, Caputo dott. ing. Mario dal circolo delle co-

struzioni T.T. di Bologna alla direzione del circolo delle costruzioni T.T. di Ancona, con decorrenza dal 1° luglio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1968 al 31 dicembre 1968 la presidenza della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Ancona è affidata al dott. ing. Mario Caputo.

Art. 2.

Al su nominato funzionario sarà corrisposto il compenso di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1967, citato in premessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Registro n. 47 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 290

(11853)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1968.

Sostituzione di due membri della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega il potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che costituisce la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1966 relativo alla ricostituzione per un triennio della commissione predetta;

Vista la lettera n. 6123 del 10 luglio 1968, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa, quale membro effettivo della commissione, in sostituzione del dott. Giuseppe Gallo, il dottor Carmelo Terrana, già membro supplente della commissione stessa, ed, in sua sostituzione, quale membro supplente, il dott. Giuseppe De Rinaldis;

Vista la lettera del 24 aprile 1968, con la quale lo ing. Antonino Plastino rassegna le proprie dimissioni da membro effettivo della commissione predetta;

Considerata la necessità di procedere alle sostituzioni predette;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carmelo Terrana, già membro supplente della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, è nominato membro effettivo in sostituzione del dott. Giuseppe Gallo, ed il dott. Giuseppe De Rinaldis è nominato membro supplente, entrambi in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commeroio e dell'artigianato.

Art. 2.

L'ing. Egidio Bottone è nominato membro effettivo della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione dell'ing. Antonino Plastino, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Registro n. 13 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 30

(11738)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1968.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 28 marzo e 26 aprile 1968, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio e n. 137 del 31 maggio 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 ottobre 1968;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 — secondo comma — del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza dell'urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino al 16 maggio 1969, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la concessione d'importazione temporanea istituita con l'art. 1 del decreto ministeriale 28 marzo 1968, concernente pelli da pellicceria, grezze e/o semplicemente conciate e/o tinte o comunque preparate o confezionate, per essere trasformate in semilavorati (mappette, tavole, sacchi, croci e simili manufatti) e/o ulteriormente rifinite e/o trasformate in confezioni finite.

Art. 2.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate, per ultimo, con il decreto ministeriale 26 aprile 1968:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi domestici, agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 novembre 1968)	14 novembre 1968*	13 maggio 1969
2. Cellophane tipo zenith, in fogli ed in nastri, pure avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 novembre 1968)	15 novembre 1968	14 maggio 1969
3. Fluido adesivo termo-indurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freno di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1968)	10 novembre 1968	9 maggio 1969
4. Glicerina nitrabile, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 novembre 1968)	18 novembre 1968	17 maggio 1969
5. Juta greggia, per la fabbricazione di- micce (con validità fino al 17 novembre 1968)	18 novembre 1968	17 maggio 1969
6. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 6 novembre 1968)	7 novembre 1968	6 maggio 1969
7. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P ed S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 novembre 1968)	18 novembre 1968	17 maggio 1969
8. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 novembre 1968)	18 novembre 1968	17 maggio 1969
9. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o chassis (con validità fino al 2 novembre 1968)	3 novembre 1968	2 maggio 1969
10. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia di lavorazione, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 novembre 1968)	3 novembre 1968	2 maggio 1969
11. Nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 novembre 1968)	14 novembre 1968	13 maggio 1969
12. Olio di anilina e carbone attivo, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 novembre 1968)	22 novembre 1968	21 maggio 1969
13. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20° C superiore a 2 ENGLER, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 ENGLER oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 ENGLER, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 novembre 1968)	28 novembre 1968	27 maggio 1969
14. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a Kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (di peso non superiore a Kg. 50) (con validità fino al 14 novembre 1968)	15 novembre 1968	14 maggio 1969
15. Pali di legno, allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1968)	14 novembre 1968	13 maggio 1969
16. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di calzature, nonchè di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria in genere (con validità fino al 14 novembre 1968)	15 novembre 1968	14 maggio 1969
17. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di Kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 novembre 1968)	15 novembre 1968	14 maggio 1969

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1968

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

(11832)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di lavoro Bianconese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bianconese di Fontevivo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della « Società cooperativa di lavoro Bianconese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bianconese di Fontevivo (Parma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa di lavoro Bianconese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bianconese di Fontevivo (Parma), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Fornari in data 4 maggio 1952, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Mario Barbieri ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1968

Il Ministro: BOSCO

(11649)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1968.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche esenti da imposta, devono provvedersi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce all'Unione italiana dei ciechi l'esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani, per l'anno 1969, devono essere di metallo laminato a forma di pentagono irregolare con la base di mm. 22 e i lati doppi, rispettivamente, di mm. 8 e mm. 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piastrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1969;
b) imposta sui cani e indicazione della categoria;
c) numero progressivo per ciascuna categoria;
d) denominazione del comune.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in lire 80 (ottanta) per consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 3.

Per la ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe dell'Unione dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna delle categorie e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1968

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

(11837)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1968.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, della dilazione che, per l'anno 1969, può essere concessa per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E AD INTERIM PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 393, concernente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1969, la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui

gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per la immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.

Art. 2.

Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi, per ottenere la dilazione di pagamento di cui al precedente art. 1, devono presentare al Ministero delle finanze, a termini dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, apposita istanza nella quale deve essere precisato:

a) l'impianto o gli impianti di estrazione dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti, nazionali;

b) l'importo della dilazione richiesta e la ripartizione di detto importo per ciascuna dogana nella cui circoscrizione è dislocato l'impianto o gli impianti di estrazione;

c) la forma di garanzia che si intende prestare e, nel caso di fidejussione bancaria, l'indicazione della banca o dell'istituto di credito prescelto tra quelli specificati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, con le precisazioni ivi previste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Ministro per le finanze
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro e ad interim per il bilancio e la programmazione economica
COLOMBO

(11867)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° dicembre 1968.
Profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Vista l'ordinanza ministeriale 11 agosto 1967;
Vista l'ordinanza ministeriale 16 febbraio 1968;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1968;
Vista l'ordinanza ministeriale 12 giugno 1968;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di età compresa tra i sessanta ed i settanta giorni, da eseguirsi comunque non prima di quindici giorni dallo svezzamento. A tal fine la nascita dei suini è soggetta a denuncia da effettuarsi da parte dei proprietari degli animali presso gli uffici veterinari comunali.

Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione, anche se sottoposti all'ingrasso a fine carriera.

Sono esenti dalla vaccinazione i suini da utilizzarsi da parte dei competenti laboratori, per studi, ricerche ed esperimenti nei quali siano richiesti soggetti non sottoposti a trattamenti immunizzanti contro la peste suina.

Art. 2.

I suini all'atto della vaccinazione debbono essere contrassegnati a tatuaggio all'orecchio sinistro con la sigla della provincia dove gli stessi si trovano e con il numero attribuito al veterinario vaccinatore dal veterinario provinciale secondo una numerazione depositata presso il suo ufficio.

I veterinari provinciali possono comunque consentire, per motivi d'ordine organizzativo e particolari esigenze di allevamento, l'attuazione di un tipo di marcatura diverso dal tatuaggio, purchè il contrassegno usato abbia carattere indelebile e garantisca circa la provincia di appartenenza degli animali ed il veterinario vaccinatore.

I riproduttori di cui al precedente art. 1 debbono essere contrassegnati con il numero formato dalle due ultime cifre dell'anno di rivaccinazione.

La marcatura deve essere effettuata a cura dei proprietari degli animali sotto la vigilanza del veterinario vaccinatore, al quale è fatto obbligo di custodire la relativa attrezzatura.

Art. 3.

La vaccinazione dei cinghiali si effettua su base volontaria, fatto salvo il disposto dell'art. 78 del regolamento di polizia veterinaria.

I cinghiali vaccinati dovranno essere contrassegnati, ove possibile, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, ovvero con altro metodo riconosciuto idoneo dal veterinario provinciale e che consenta quanto meno il riconoscimento dei soggetti vaccinati.

Art. 4.

Le vaccinazioni debbono essere eseguite con vaccino preparato con virus lapinizzato, ceppo cinese. Il vaccino è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici veterinari provinciali che, di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Le vaccinazioni debbono essere eseguite dai veterinari comunali o da altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale, appositamente autorizzati dal veterinario provinciale.

Delle avvenute vaccinazioni deve essere data comunicazione settimanale al veterinario provinciale su modello conforme all'allegato n. 1. I veterinari liberi esercenti rimetteranno copia del modello anche al veterinario comunale.

I veterinari provinciali, a loro volta, comunicheranno trimestralmente al Ministero della sanità i dati relativi agli interventi vaccinali su modello conforme all'allegato n. 2.

I compensi, a titolo di rimborso spese, dovuti per le prestazioni veterinarie sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali, sentiti con-

giuntamente gli ordini, i sindacati professionali, le organizzazioni degli allevatori di suini e il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5.

Salvo le attestazioni attinenti i trattamenti immunizzanti da redigersi, a complemento delle attestazioni di sanità, a tergo del modello 4 rosa allegato al regolamento di polizia veterinaria, le certificazioni di vaccinazione, se richieste, sono rilasciate dai veterinari comunali, su modello conforme all'allegato n. 3. Per il rilascio del predetto modello debbono applicarsi delle tariffe agevolative da stabilirsi dai veterinari provinciali, sentiti congiuntamente gli ordini e i sindacati professionali e le organizzazioni degli allevatori di suini.

Art. 6.

E' vietato il trattamento immunizzante contro la peste suina classica a mezzo della siero-infezione.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali 11 agosto 1967, 16 febbraio 1968 e nel decreto ministeriale 8 marzo 1968.

Sono inoltre abrogate le disposizioni che siano in contrasto con le norme della presente ordinanza.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà immediatamente in vigore.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite a termine di legge.

Roma, addì 1° dicembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

MODELLO N. 1

PROFILASSI IMMUNIZZANTE DELLA PESTE SUINA CLASSICA

Vaccinazioni eseguite nella settimana dal . . . . . al . . . . .

ai sensi dell'Ordinanza ministeriale . . . .

PROVINCIA DI . COMUNE DI . . . .

Nome e cognome del proprietario degli animali	Località in cui trovansi gli animali	Scrofe N.	Verri N.	Suinetti N.	Serie vaccino	Istituto produttore	*Osservazioni*

. . . . li . . . .

Il veterinario vaccinatore

. . . .

MODELLO N 2

PROFILASSI IMMUNIZZANTE DELLA PESTE SUINA CLASSICA

Vaccinazioni eseguite nel trimestre dal . . . . . . al . . . . . .

PROVINCIA DI . . . .

Scrofe N.	Verri N.	Suinetti N.	*Osservazioni*

Il veterinario provinciale

. . . .

MODELLO N 3

PROVINCIA DI . . . . COMUNE DI . . . .

Vista l'ordinanza ministeriale . . . .

SI CERTIFICA

che i suini sotto indicati,

numero . . . . (diconsi . . . .),

razza . . . .

età . . . . o categoria . . . .

contrassegnati all'orecchio sinistro . . . .

sono stati sottoposti, in data . . . . a vaccinazione contro la peste suina classica, con vaccino preparato con virus, ceppo cinese, denominato . . . . , prodotto dalla ditta . . . .

con il numero di serie: . . . .

. . . . li . . . .

Timbro dell'Ufficio

Il veterinario comunale

. . . .

(11917)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diploma di primo grado al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena:

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro a:

Padre Giuseppe Mastrocola O. P., presidente onorario dell'Opera Divin Redentore per la redenzione sociale dei liberati dal carcere « Casa dell'Amore Fraterno » di Roma.

Roma, addì 2 dicembre 1968

Il Ministro: GONELLA

(11963)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1968:

Gambetta Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Pietra Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Savona:

Millozza Maria Teresa, notaio residente nel comune di Acerenza, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Picerno, stesso distretto;

Bongiorno Pier Germano, notaio residente nel comune di Pianello Val Tidone, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Piacenza.

(11944)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di algebra presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di algebra alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11952)

Vacanza della seconda cattedra di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio (sede distaccata di Verona) dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio (sede distaccata di Verona) dell'Università di Padova, è vacante la seconda cattedra di tecnica bancaria e professionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11951)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria e nomina del commissario ministeriale del consorzio di miglioramento fondiario « Torrente Torbido di Archi », con sede in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 26810 in data 2 dicembre 1968, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del consorzio di miglioramento fondiario « Torrente Torbido di Archi », con sede in Reggio Calabria ed è stato nominato commissario ministeriale dell'ente il prof. dott. Antonino Intrieri.

(11835)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Varese.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.64/12527 in data 2 dicembre 1968, col quale - sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Varese, via Lazio n. 15, di proprietà della Società immobiliare Lazio Otto, per un prezzo non superiore a L. 59.300.000 (cinquantanovemilionitrecentomila).

(11840)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.642.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11791)

Autorizzazione alla provincia di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1968, la provincia di Teramo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.094.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11792)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1968, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 66.061.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11768)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1968, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.385.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11769)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1968, il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.524.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11770)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1968, il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.741.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11771)

Autorizzazione al comune di Vastogirardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1968, il comune di Vastogirardi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.819.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11772)

Autorizzazione al comune di Castel del Giudice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1968, il comune di Castel del Giudice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.787.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11773)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1968, il comune di S. Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.351.221, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11774)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1968, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.398.448, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11775)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1968, il comune di Longi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11776)

Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1968, il comune di Santa Venerina (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.487.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11777)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1968, il comune di Realmonte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11778)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1968, il comune di Fiumedinisi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.832.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11779)

Autorizzazione al comune di Semproniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1968, il comune di Semproniano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11780)

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1968, il comune di Poviglio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.115.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11781)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1968, il comune di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.299.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11782)

Autorizzazione al comune di Altilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1968, il comune di Altilia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.814.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11783)

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1968, il comune di Belmonte Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.925.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11784)

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1968, il comune di Monteparano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.620.822, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11785)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1968, il comune di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.025.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11786)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1968, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.650.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11787)

Autorizzazione al comune di Cleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1968, il comune di Cleto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.298.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11788)

Autorizzazione al comune di Cetraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1968, il comune di Cetraro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.656.827, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11789)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1968, il comune di Cervicati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11790)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 novembre 1968, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Spes » fra dipendenti statali, con sede in Bergamo, costituita per rogito Rosso in data 1° dicembre 1960, rep. 7701;

2) edilizia Delta, con sede in Bologna, costituita per rogito Vico in data 10 dicembre 1958, rep. 28769;

3) edilizia Fercasa, con sede in Bologna, costituita per rogito Lippi Bruni in data 11 giugno 1962, rep. 158;

4) agricola Valle Tombe, con sede in San Pietro in Casale (Bologna), costituita per rogito Sassoli in data 22 gennaio 1963, rep. 52165;

5) agricola « San Vincenzo », con sede in San Pietro in Casale (Bologna), costituita per rogito Sassoli in data 22 gennaio 1963, rep. 52166;

6) edilizia « Valverde », con sede in Caionvico di Brescia, costituita per rogito Durante in data 4 febbraio 1964, rep. 516;

7) edilizia « Edilfer », con sede in Racconigi (Cuneo), costituita per rogito Solza in data 28 giugno 1962, rep. 516/210;

8) edilizia « Azzurra », con sede in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 27 gennaio 1964, rep. 47837;

9) edilizia « Villa Verità », con sede in Forlì, costituita per rogito De Simone in data 5 marzo 1964, rep. 2635;

10) edilizia « Aurora », con sede in Castrocaro Terme (Forlì), costituita per rogito De Simone in data 26 settembre 1963, rep. 2196;

11) « culturale ricreativa rinascita di Bastia di Savignano sul Rubicone », con sede in Bastia di Savignano sul Rubicone (Forlì), costituita per rogito Petricelli in data 10 marzo 1954, rep. 13543;

12) edilizia « San Lorenzo », con sede in Gogoleto (Genova), costituita per rogito Ghigliotti in data 27 settembre 1958, rep. 7670;

13) di produzione e lavoro « CO.MA.NA. » manutenzione navi, con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 29 ottobre 1961, rep. 33357;

14) agricola « Operaia Pierangelo Provera », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 23 marzo 1956, rep. 9100;

15) di consumo « Circolo cooperativo fratellanza », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 23 giugno 1956, rep. 9641;

16) edilizia « La Meccanica », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 19 novembre 1963, rep. 62703;

17) edilizia « L'Avvenire », con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 15 novembre 1963, rep. 62516;

18) edilizia « La Aedilia », con sede in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 13 novembre 1965, rep. 118947;

19) edilizia « Bianca Azzurra », con sede in Padova, costituita per rogito Rabitti in data 29 gennaio 1964, rep. 3405;

20) edilizia « Villa Comitis », con sede in Villa del Conte (Padova), costituita per rogito Franco in data 29 agosto 1965 rep. 35769;

21) edilizia « La Farnesina », con sede in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 22 settembre 1955, rep. 3477;

22) edificatrice « Bruno Buozzi di Castelsagiovanni », con sede in Castelsangiovanni (Piacenza), costituita per rogito Tagliaferro in data 22 giugno 1962, rep. 7161;

23) edilizia « Primavera », con sede in Cortemaggiore (Piacenza), costituita per rogito Zappia in data 13 dicembre 1964, rep. 12558;;

24) edilizia « San Germano », con sede in Podenzano (Piacenza), costituita per rogito Zappia in data 27 dicembre 1964, rep. 12600;

25) di produzione e lavoro « Risorgimento di Villanova sull'Arda », con sede in Soarza di Villanova sull'Arda (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 3 giugno 1963, rep. 18427;

26) edilizia Fiamma Gialla, con sede in Marina di Ravenna (Ravenna), costituita per rogito Ianiri in data 14 giugno 1956, rep. 12743;

27) operaia di mutuo soccorso « La Montelliana », con sede in Montebelluna (Treviso), costituita per rogito Malabotta in data 1° settembre 1958, rep. 10576;

28) di produzione e lavoro « Panettieri Vercellesi », con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 30 gennaio 1950, rep. 10659;

29) edilizia « Ambra », con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 30 ottobre 1962, rep. 10925;
30) edilizia « Casa Nostra », con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 23 novembre 1963, rep. 49140/14957;
31) « Lavoranti macellai di Vercelli », con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 20 ottobre 1945, rep. 4696;
32) edilizia « S. Bartolomeo », con sede in Verceli, costituita per rogito Liguori in data 24 giugno 1963, rep. 3579;
33) edilizia « Achille Grandi », con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 25 settembre 1962, rep. 10804;
34) edilizia « Portofino », con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 23 gennaio 1963, rep. 11331;
35) edilizia Darma (già Orchidea), con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 31 marzo 1964, rep. 50563/15347;
36) edilizia « Flaminia » (già « Casa Bella »), con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 19 maggio 1959, rep. 30512/10372;
37) edilizia « Amicizia », con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 15 ottbre 1962, rep. 44128/13686;
38) edilizia « Gardenia », con sede in Vercelli, costituita per rogito Raimondo in data 16 maggio 1963, rep. 46974/14438;
39) « edilizia per la costruzione di case economiche tra impiegati ed operai - Trino », con sede in Trino Vercellese (Vercelil), costituita per rogito Quaglino in data 8 aprile 1949, rep. 9122;
40) edilizia « Fra mutilati ed invalidi di guerra « Patria-Pace-Lavoro », con sede in Trino Vercellese (Vercelli), costituita per rogito Raimondo in data 15 ottobre 1958, rep. 28541/9769;
41) edilizia agricola A.C.L.I. - Avesa », con sede in Avesa (Verona), costituita per rogito Cracco in data 28 marzo 1962, rep. 6081
42) agricola « Unione produttori Bardolino », con sede in Bardolino (Verona), costituita per rogito Dies in data 22 marzo 1960, rep. 3108
43) di produzione e lavoro « Barbara », con sede in Grezzana (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 28 maggio 1965, rep. 77864
44) edilizia « Olimpia », con sede in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 31 maggio 1957, rep. 4614;
45) edilizia « La Querce », con sede in Vicenza, costituita per rogito Pelagatti in data 2 dicembre 1963, rep. 19577;
46) edilizia « Abitazioni impiegati Tesoro (A.I.T.) », con sede in Vicenza, costituita per rogito Rizzi in data 25 giugno 1955, rep. 5028;
47) edilizia « Tre Pini », con sede in Vicenza, costituita per rogito Pelagatti in data 23 dicembre 1963, rep. 19655;
48) edificatrice « ACLI Case » con sede in Pievebelvicino di Torrebelvicino (Vicenza), costituita per rogito Carraro in data 8 gennaio 1951, rep. 23;
49) operaia del Pasubio « C.O.P. », con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), costituita per rogito Velo in data 1° ottobre 1945, rep. 538.

(11732)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 16 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,87	623,85	623,95	623,97	623,85	623,87	623,88	623,97	623,87	623,90
$ Can.	581,15	581,15	581,50	581,30	581,10	581,15	581,30	581,30	581,15	581 —
Fr. Sv.	145,15	145,21	145,24	145,275	145,15	145,14	145,22	145,275	145,15	145,15
Kr D.	83,23	83,23	83,27	83,28	83,25	83,25	83,265	83,28	83,23	83,23
Kr. N.	87,36	87,35	87,38	87,375	87,425	87,36	87,35	87,375	87,36	87,35
Kr. Sv.	120,58	120,56	120,60	120,575	120,55	120,56	120,57	120,575	120,56	120,56
Fol.	173,18	173,15	173,10	173,12	173,05	173,20	173,14	173,12	173,18	173,10
Fr. B.	12,42	12,41	12,4160	12,41625	12,41	12,43	12,4160	12,41625	12,42	12,42
Franco francese	126,07	126,03	126,09	126,09	126,05	126,08	126,09	121,09	126,07	126,05
Lst.	1487,20	1488,10	1488,60	1488,50	1488,50	1487,20	1488,25	1488,50	1487,20	1488,25
Dm. occ.	156,15	156,16	156,24	156,20	156,10	156,15	156,19	156,20	156,15	156,20
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,155	24,1560	24,15	24,16	24,1575	24,1560	24,15	24,15
Escudo Port.	21,79	21,79	21,785	21,79	21,70	21,78	21,80	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	8,94	8,94	8,95	8,947	8,95	8,94	8,9480	8,947	8,94	8,94

Media dei titoli del 16 dicembre 1968

Rendita 5 % 1935	106,275
Redimibile 3,50 % 1934	101,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,25
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1968

1 Dollaro USA	623,925
1 Dollaro canadese	581,30
1 Franco svizzero	145,222
1 Corona danese	83,272
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	120,572
1 Fiorino olandese	173,13
1 Franco belga	12,416
1 Franco francese	126,092
1 Lira sterlina	1488,375
1 Marco germanico	156,195
1 Scellino austriaco	24,157
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	8,947

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1967 al 29 febbraio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 251/67, n. 385/67, n. 503/67, n. 651/67, n. 792/67, n. 938/67, n. 1080/67, n. 122/68 e n. 140/68, agli alimenti composti per animali (voce doganale ex 23.07) previsti all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 (foraggi melassati o zuccherati) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 1° luglio 1967 al 30 settembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625). dal 1°-7-67 al 31-7-67	dal 1°-8-67 al 31-8-67	dal 1°-9-67 al 30-9-67
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):			
		ex B. altri (1), contenenti, isolatamente o assieme:			
		radice di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),			
		cereali (prodotti del capitolo 10),			
		prodotti trasformati a base di cereali (voci n.ri 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),			
		prodotti lattiero-caseari (2) delle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:			
		- contenenti prodotti della voce ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali:			
		- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 10 % in peso:			
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenero in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	0,385	0,382	0,421
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,385	0,382	0.421
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,385	0,382	0,421
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso:			
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	1,205	1,193	1,316
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	1,205	1,193	1,316
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	1,205	1,193	1,316
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso:			
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	2,024	2,005	2,210
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	2,024	2,005	2,210
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	2,024	2,005	2,210
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso:			
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	2,409	2,387	2,631
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	2,409	2,387	2,631
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	2,409	2,387	2,631

(1) Ad eccezione dei foraggi ed altri alimenti contenenti, in peso, 10 % o più dei prodotti dell'una o dell'altra delle posizioni 07.06 e 23.03 come tali o sotto forma di prodotti trasformati rilevanti da altre posizioni.
(2) Ad eccezione dei foraggi ed alimenti contenenti, in peso, 50 % o più dei prodotti di una o più delle posizioni 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II.

Periodo dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967

Numero della Tariffa	Numero della statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625). dal 1°-10-67 al 31-10-67	dal 1°-11-67 al 30-11-67	dal 1°-12-67 al 31-12-67
23.07		Foraggi melassati o zucherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):			
		ex B. altri (1), contenenti, isolatamente o assieme:			
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),			
		cereali (prodotti del capitolo 10),			
		prodotti trasformati a base di cereali (voci n.ri 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I, e 23.02-B-I),			
		prodotti lattiero-caseari (2) delle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:			
		- contenenti prodotti della voce ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali:			
		- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 10 % in peso:			
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % .	0,452	0,482	0,486
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,452	0,482	0,486
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % . .	0,452	0,482	0,486
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso:			
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % .	1,411	1,506	1,518
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	1,411	1,506	1,518
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 % . .	1,411	1,506	1,518
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso:			
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	2,371	2,530	2,550
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	2,371	2,530	2,550
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	2,371	2,530	2,550
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso:			
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 % . .	2,822	3,011	3,036
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	2,822	3,011	3,036
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	2,822	3,011	3,036

(1) Ad eccezione dei foraggi ed altri alimenti contenenti, in peso, 10 % o più dei prodotti dell'una o dell'altra delle posizioni 07.06 e 23.03 come tali o sotto forma di prodotti trasformati rilevanti da altre posizioni.
(2) Ad eccezione dei foraggi ed alimenti contenenti, in peso, 50 % o più dei prodotti di una o più delle posizioni 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II.

Periodo dal 1° gennaio 1968 al 29 febbraio 1968

Numero		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u. c.) per 100 kg. (1 u. c. = lire italiane 625).		
della Tariffa	della statistica		dal 1°-1-68 al 31-1-68	dal 1°-2-68 al 2-2-68	dal 3-2-68 al 29-2-68
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):			
		ex B. altri (1), contenenti, isolatamente o assieme:			
		radici di manioca, d'arrow-root, di salep ed altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, anche secchi o tagliati in pezzi, ad esclusione delle patate dolci (ex 07.06-B),			
		cereali (prodotti del capitolo 10),			
		prodotti trasformati a base di cereali (voci n.ri 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08-A, 11.09, 17.02-B-II, 23.02-A-I e 23.02-B-I),			
		prodotti lattiero-caseari (2) delle voci n.ri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II:			
		- contenenti prodotti della voce ex 07.06-B, cereali o prodotti trasformati a base di cereali:			
		- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 10 % in peso:			
	205 251	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	0,503	0,518	0,288
	206 252	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	0,503	0,518	0,288
	207 253	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	0,503	0,518	0,288
		- - il cui tenore in amido è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 30 % in peso:			
	214 259	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	1,572	1,621	0,900
	215 261	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	1,572	1,621	0,900
	216 262	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	1,572	1,621	0,900
		- - il cui tenore in amido è superiore al 30 % e inferiore o uguale al 50 % in peso:			
	222 268	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	2,642	2,723	2,723
	223 269	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	2,642	2,723	2,723
	224 271	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	2,642	2,723	2,723
		- - il cui tenore in amido è superiore al 50 % in peso:			
	229 275	- - - non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari ovvero con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %	3,145	3,241	3,241
	230 276	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %	3,145	3,241	3,241
	234 279	- - - con tenore in peso di latte o prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %	3,145	3,241	3,241

(1) Ad eccezione dei foraggi ed altri alimenti contenenti, in peso, 10 % o più dei prodotti dell'una o dell'altra delle posizioni 07.06 e 23.03 come tali o sotto forma di prodotti trasformati rilevanti da altre posizioni.
(2) Ad eccezione dei foraggi ed alimenti contenenti, in peso, 50 % o più dei prodotti di una o più delle posizioni 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II.

(7917)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Livorno

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1968, n. 544-545, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Livorno, per il comprensorio di via della Bastia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11848)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Nettuno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nettuno.

Si dà notizia — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 27 ottobre 1968 è venuta a cessare la amministrazione straordinaria presso la Cassa rurale ed artigiana di Nettuno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nettuno (Roma), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 29 aprile 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'8 maggio 1967) e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 12 aprile 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 3 maggio 1968).

(11793)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 27 settembre 1968 dal sig. Paulovic Giuseppe, nato a Grimalda di Pisino il 4 marzo 1936, residente a Trieste, Padriciano, 99, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Paoli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Paulovic Giuseppe è ridotto nella forma italiana di Paoli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Damiani Emilia, nata a Pisino il 21 settembre 1938, moglie;
2) Paulovic Raul, nato a Pola l'11 marzo 1960, figlio;
3) Paulovic Roland, nato a Pisino il 2 agosto 1962, figlio;
4) Paulovic Romina, nata a Trieste il 25 agosto 1968, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4 e 5 del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 27 novembre 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(11595)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessantotto posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Un quarto dei suddetti posti è riservato al personale, non appartenente alle istituzioni sanitarie, alle dipendenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 24 ottobre 1968.

I posti della quota riservata che - in relazione all'esito delle prove di esame - non potranno essere attribuiti al personale di cui sopra saranno conferiti agli altri concorrenti secondo l'ordine in cui gli stessi risulteranno iscritti nella graduatoria del concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso istituti ovvero scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quello suindicato.

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1 della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro, ecc.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

degli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) godimento dei diritti politici.

F) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno - per qualsiasi motivo - alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'articolo 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto o scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

m) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati - ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto - dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 *del bando, la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.*

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le materie sulle quali verteranno le anzidette prove sono indicate nel programma allegato al presente bando (allegato *B*).

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte e la durata delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti - prescritti dal successivo art. 8 - comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi - sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma - anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi di guerra, per fatto di guerra o per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili, orfani e vedove di caduti in guerra, per servizio o per lavoro; sordomuti; ex-combattenti e categorie equiparate; profughi), nonchè della riserva prevista dall'art. 1 del presente bando.

Art. 8.
Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilascia-

to dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27000/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi, ai sensi dell'art. 16 della richiamata legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti conprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dei consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere c), d) *ed* e) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi; sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'istituto la direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo ne quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso che non siano già alle dipendenze dell'istituto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo ragioneria della categoria di concetto e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.750 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5 per cento dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 11.200, l'acconto mensile di L. 3000 lorde di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'IN.P.S. n. 75 del 1° agosto 1968, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione di riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 ROMA

. l . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat . a . il . . (2)
domanda di essere ammess . a partecipare al concorso, per esami, a sessantotto posti di ragioniere di 3ª classe (categoria di concetto - ruolo ragioneria).

A tal fine . l . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria) conseguito il . . . .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso . . . .;
(indirizzo dell'istituto o scuola)

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (5) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .) (6).

In caso di nomina, . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

. l . sottoscritt . dichiara inoltre di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 10 del bando la quale stabilisce che non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale) (9)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Le due prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) elementi di diritto privato.

Le tre prove orali verteranno sulle seguenti materie:

1) computisteria e ragioneria generale ed applicata;
2) elementi di diritto privato e amministrativo;
3) legislazione sociale.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA

Computisteria:

Concetti di rapporto e proporzione. Grandezze proporzionali e regola del tre semplice. Calcoli percentuali. Riparti semplici diretti ed inversi.

Interesse: sua determinazione e principali procedimenti in uso. Montante e calcoli relativi.

Sconto commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati: specie. Modi di quotazione e principali operazioni sui titoli.
Conti correnti: concetto, forma; classificazione. Principali metodi in uso per la tenuta dei conti correnti ad interesse.
Cenni sui principali titoli di credito, in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario, assegno di conto corrente postale.

Ragioneria generale:

Azienda e sue classificazioni.
Amministrazione e organizzazione dell'azienda.
Patrimonio e suoi componenti. Criteri di valutazione in rapporto al fine e secondo la legislazione vigente.
Inventari.
Gestione dell'azienda nei suoi vari aspetti; variazioni patrimoniali; costi e ricavi.
Risultato economico dell'impresa.
La previsione: preventivi economici e finanziari in sede di impianto e di funzionamento.
Rilevazione dei fatti amministrativi.
Scritture e loro classificazioni. Libri contabili.
Sistemi di scrittura e metodi di rilevazione.
Conto: oggetto e forma. Sistemi dei conti.
Partita doppia e sue applicazioni ai vari sistemi.
Apertura dei conti e scritture di esercizio.
Bilanci di verifica e situazioni contabili.
Scritture di assestamento e di epilogo. Chiusura dei conti.
Giornale-mastro.
Bilancio di esercizio.
Aziende di erogazione: tipi principali; patrimonio; inventario e gestione. Fasi delle entrate e delle uscite. Bilanci di previsione. Scritture elementari. Rendiconto.

Ragioneria applicata entro i programmi ministeriali per gli istituti tecnici commerciali limitatamente ai seguenti argomenti:

1) ragioneria applicata alle aziende di produzione: società commerciali. Aziende divise. Imprese mercantili esercenti il commercio per conto proprio. Imprese industriali. Imprese bancarie. Imprese assicuratrici;
2) ragioneria applicata alle aziende di erogazione: istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Comuni e province. Azienda statale.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO

Nozione e fondamento del diritto.
Diritto oggettivo: definizione, caratteri, partizioni.
Fonti del diritto oggettivo.
La norma giuridica: classificazione, applicazione, interpretazione.
Efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica.
Diritto soggettivo: acquisto, modificazione, estinzione.
Il fatto, l'atto, il rapporto giuridico. Il negozio giuridico: nozione, elementi essenziali, classificazioni. La volontà negoziale nella sua formazione e manifestazione. La rappresentanza. Vizi della volontà negoziale. Cause di discordanza tra dichiarazione e volontà. La simulazione. Elementi accidentali del negozio giuridico. Inefficacia del negozio giuridico. Invalidità del negozio giuridico: inesistenza, nullità ed annullabilità. Rescindibilità, risolubilità, revocabilità del negozio giuridico.
Prescrizione e decadenza.
Diritto delle persone:
le persone fisiche; la capacità giuridica e la capacità di agire; cause modificatrici della capacità; estinzione della capacità; gli istituti di protezione e di assistenza degli incapaci;
le persone giuridiche; elementi costitutivi; capacità, rappresentanza, estinzione.
Il diritto di famiglia: caratteristiche e principi generali. Cenni sugli istituti del matrimonio e della filiazione.
Il diritto delle successioni. Principi generali delle successioni per causa di morte. Concetto e fondamento del diritto ereditario. Successione legittima.
Cose o beni e loro distinzione. I diritti reali. La proprietà: funzione, limitazione, modi di acquisto, tutela.
La comunione. Cenni sui diritti reali di godimento. Usufrutto, uso e abitazione; servitù; superficie; enfiteusi. Cenni sui diritti reali di garanzia.
Il possesso. Specie ed effetti. Cenni sulla tutela. Usucapione.
Diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie. Fonti delle obbligazioni. La prestazione: caratteri e specie. Prestazioni pecuniarie e d'interessi. Risarcimento del danno.
I soggetti dell'obbligazione; mutamenti soggettivi.
Estinzione dell'obbligazione con particolare riguardo allo adempimento e all'inadempimento. Responsabilità patrimoniale del debitore e relativi mezzi di conservazione.
Il contratto: nozione, elementi, effetti. Specie.
Cenni su alcuni contratti tipici (compravendita, locazione, società, mutuo).
Le obbligazioni nascenti da atti unilaterali.
Le obbligazioni nascenti dalla legge.
Le obbligazioni nascenti da fatto illecito.
I titoli di credito: la cambiale.
L'impresa: nozione e specie. Nozione di azienda.
Cenni sulle società di persone, di capitali, sulle imprese cooperative e sulle associazioni in partecipazione.
Gli istituti fallimentari: in particolare il fallimento.
La pubblicità degli atti giuridici: registrazione, iscrizione, trascrizione.

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il diritto amministrativo: concetto, caratteri, fonti.
L'amministrazione in senso soggettivo e oggettivo.
L'atto amministrativo: concetto, specie. Il procedimento amministrativo. Efficacia dell'atto amministrativo. Nullità e invalidità dell'atto amministrativo. Annullamento. Revoca. Ratifica, sanatoria, conversione. La responsabilità nel diritto amministrativo.
I mezzi di impugnativa dell'atto amministrativo in sede non giurisdizionale: denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La giustizia amministrativa: diritti e interessi.
La giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa: nozioni e distinzioni.
Ordinamento amministrativo, centrale e locale, dello Stato. Enti pubblici.
Il rapporto di pubblico impiego: natura, caratteri, costituzione, svolgimento e cessazione. Diritti e doveri dell'impiegato.

LEGISLAZIONE SOCIALE

Legislazione sociale: contenuto e caratteri. Soggetti.
Disciplina amministrativa del lavoro. Assistenza ai lavoratori. Vigilanza.
Tutela del lavoratore: igiene del lavoro. Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Orario di lavoro. Disciplina del lavoro delle donne e dei fanciulli. Tutela della maternità.
La sicurezza sociale. Le assicurazioni sociali: natura giuridica.
Soggetti attivi e passivi. Premi e contributi. Prestazioni.
Varie forme di assicurazioni sociali:
l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e superstiti;
l'assicurazione facoltativa. La prosecuzione volontaria dell'assicurazione;
l'assicurazione contro la tubercolosi;
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
l'assicurazione contro le malattie.
L'organizzazione strutturale e funzionale dell'I.N.P.S.
Le casse e i fondi speciali di previdenza: cenni illustrativi.
Gli assegni familiari. Conguagli tra assegni e contributi.
L'integrazione guadagni degli operai dell'industria.
Ricorsi e controversie.

(10709)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1968, registro n. 9 Sanità, foglio n. 367, con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che il dott. Angelo Antonio Parente, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto e segretario della commissione esaminatrice di cui sopra non può prendere parte ai lavori della commissione stessa in quanto dal 21 ottobre 1968 è assente dal servizio per gravi motivi di famiglia;

Considerato, pertanto, che occorre sostituire il predetto dottor Parente;

Decreta:

Il dott. Aldo Bisconti, consigliere di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto predetto, in sostituzione del dott. Angelo Antonio Parente.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1968
Registro n. 11 Sanità, foglio n. 373

(11653)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 654 dell'11 gennaio 1968, con il quale fu bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso precitato, nominata con decreto n. 3800 del 5 settembre 1968;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso in premessa specificato:

1. Lombardi Antonio	punti	65,030	su 120
2. Sansobrino Paolo	»	61,670	»
3. Germinario Cosmo	»	60,172	»
4. Mecca Raffaele	»	57,253	»
5. Santoro Michele	»	54,552	»
6. Manicone Oronzo	»	54,157	»
7. Attubato Emanuele	»	52,989	»
8. Paesano Alberto	»	52,440	»
9. Iula Vincenzo	»	51,511	»
10. Carbonaro Mario	»	50,019	»
11. Castrataro Pasquale	»	50,000	»
12. De Lorenzo Antonio	»	47,991	»
13. Annarumma Giuseppe	»	45,450	»
14. Libertini Francesco	»	45,000	»
15. Lutta Annibale	»	44,502	»

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 22 novembre 1968

Il veterinario provinciale: CAPUANO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4893 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1967;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Lombardi Antonio: consorzio di Tito-Satriano di Lucania

2) Sansobrino Paolo: consorzio di Muro Lucano-Castelgrande;

3) Germinario Cosimo: comune di San Fele;

4) Mecca Raffaele: consorzio di Rotonda-Castelluccio Inferiore-Castelluccio Superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e nei modi di legge.

Potenza, addì 22 novembre 1968

Il veterinario provinciale: CAPUANO

(11564)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.